

Publicato il 09/07/2020
N. 00895/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00918/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 918 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, Giuseppe Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli 55;
contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS-, con cui il comandante della legione Carabinieri "Toscana" ha disposto la «non eleggibilità del Luogotenente -OMISSIS- e la conseguente esclusione dall'elenco degli eleggibili citato in premessa»;

- dei provvedimenti consequenziali con i quali l'Amministrazione e/o il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri hanno determinato l'ulteriore prosecuzione della procedura di rinnovo degli organi di rappresentanza militare, nella parte in cui escludono il ricorrente dall'elettorato passivo;

- per quanto possa occorrere, della nota n. -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS-, notificata

-OMISSIS-, con cui il Comandante del -OMISSIS- battaglione Carabinieri "Toscana" ha comunicato al comando legione Carabinieri "Toscana" che il ricorrente ha riportato la sanzione di corpo della "consegna di rigore" ai fini dell'esclusione dello stesso dalle procedure elettive;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detti provvedimenti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 luglio 2018:

- altresì del provvedimento n. -OMISSIS-di protocollo del -OMISSIS-, con cui il Comandante della Legione Carabinieri "Toscana" ha dichiarato gli eletti, a norma dell'art. 888 del D.P.R. n. 90/2010, al Co.Ba.R. della Legione Carabinieri "Toscana", per la parte relativa alla categoria "B" in cui il ricorrente ne è escluso;

- altresì, del provvedimento n. -OMISSIS-di protocollo del -OMISSIS-, con cui il Comandante interregionale Carabinieri "Podgora" ha dichiarato gli eletti, a norma dell'art. 888 del D.P.R. n. 90/2010, al Co.I.R., per la parte relativa alla categoria "B" in cui il ricorrente ne è escluso;

- altresì, del provvedimento di approvazione degli eletti al Co.Ce.R. – Sezione Carabinieri (non pubblicato, né notificato, né altrimenti noto), per la parte relativa alla categoria "B" in cui il ricorrente ne è escluso;

- altresì, dell'elenco dei delegati eletti al Co.Ce.R. – Sezione Carabinieri, per il mandato -OMISSIS-, per la parte relativa alla categoria "B" in cui il ricorrente ne è escluso;

- altresì, dei provvedimenti (non pubblicati, né notificati, né altrimenti noti), con cui l'Amministrazione ha dichiarato eleggibili per i consigli intermedi di rappresentanza (c.d. Co.I.R.) gli eletti della categoria "B" al Co.Ba.R. Toscana;

- altresì, dei provvedimenti (non pubblicati, né notificati, né altrimenti noti), con cui l'Amministrazione ha dichiarato eleggibili per il consiglio centrale della rappresentanza (c.d. Co.Ce.R.) gli eletti della categoria "B" al Co.I.R. interregionale Carabinieri "Podgora";

- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti a detti provvedimenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il consigliere Luigi Viola e uditi altresì i difensori delle parti come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è -OMISSIS- dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la -OMISSIS-del -OMISSIS- battaglione Carabinieri "Toscana"; fino all'ultima tornata elettorale, era delegato, per la categoria "B", al Consiglio di base della rappresentanza militare (cd. Co.Ba.R.) del -OMISSIS- battaglione Carabinieri "Toscana".

Il -OMISSIS-, il Consiglio Centrale di Rappresentanza (cd. Co.Ce.R.) Sezione carabinieri, approvava la delibera n. -OMISSIS-, con la quale rilevava un disservizio verificatosi alla Scuola Allievi di -OMISSIS-(«semberebbe che alla Scuola Allievi di -OMISSIS-siano ormai 3 giorni che manca l'acqua e che gli allievi siano stati costretti a comprarsi bottigliette d'acqua per potersi radere la barba») e chiedeva informazioni in ordine all'accaduto al Comando generale.

In pari data, il ricorrente inseriva, sul gruppo Facebook denominato «NonSoloCobar», un post dal seguente tenore: «alcuni delegati amici si stanno muovendo per cercare di risolvere una grave situazione tuttora in corso alla Scuola Allievi di -OMISSIS-. Infatti sembra che da 3 giorni manchi l'acqua. Gli allievi devono radersi e lavarsi comprando a proprie spese le bottiglie di acqua. Problemi anche per il vitto ridotto a scatolame e similari. Speriamo che si risolva presto o sospendano momentaneamente il corso come ha chiesto il Cocer Carabinieri con delibera n. -OMISSIS- di questa mattina. Gli allievi presenti sul gruppo possono darmi informazioni in privato senza scrivere pubblicamente. Per ovvi motivi di vostra tutela».

A seguito del detto post era instaurato un procedimento disciplinare che si concludeva con l'irrogazione nei suoi confronti, con la determinazione -OMISSIS-, n. -OMISSIS-del Comandante del -OMISSIS- battaglione Carabinieri "Toscana", della sanzione di corpo di tre giorni di consegna di rigore, sulla base della seguente motivazione: «delegato Co.Ba.R. del -OMISSIS- Battaglione "Toscana", utilizzando un "social network" rappresentava artatamente, ad una platea di circa 26mila persone, fatti non rispondenti al vero riguardanti la Scuola Allievi Carabinieri di -OMISSIS-. Invitava inoltre gli Allievi Carabinieri di quel Comando di Corpo a fornirgli informazioni "in privato", senza scrivere pubblicamente, per motivi di loro tutela. Tale comportamento, ampliato dalla potenzialmente indiscriminata disponibilità delle informazioni fornite, ha inciso negativamente sull'immagine e sulla credibilità dell'Istituzione ed è contrario ai doveri attinenti al grado, al senso di responsabilità, al contegno del militare nonché alle modalità di svolgimento di attività connesse con la rappresentanza, in violazione degli artt. 713, co. 2, 717, 732 co. 1 e 3 lett. a), 751, co.1 lett. a) n. 48, 882, co. 5 lett. b) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90».

L'atto applicativo della sanzione disciplinare era impugnato dal ricorrente in sede gerarchica con ricorso (integrato da motivi aggiunti), successivamente respinto dalla determinazione -OMISSIS-prot., n. -OMISSIS- del Comandante del 5° Reggimento Carabinieri "Emilia Romagna"; a seguito del rigetto del ricorso gerarchico, il ricorrente presentava il ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2018 che era accolto dalla Sezione con la sentenza 28 giugno 2019, n.

-OMISSIS- (attualmente gravata di appello con ricorso pendente al R.G. n. -OMISSIS-/2019 del Consiglio di Stato) che disponeva l'annullamento della sanzione di corpo.

Parallelamente, l'irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore determinava l'esclusione del ricorrente dall'elenco degli eleggibili per il rinnovo della rappresentanza militare, disposta con il provvedimento -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del Comandante della Legione Carabinieri "Toscana, che si limitava a richiamare l'intervento della sanzione disciplinare e le previsioni degli artt. 889, 5° comma d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e 1478 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Anche l'esclusione dall'elenco degli eleggibili per il rinnovo della rappresentanza militare per il rinnovo della rappresentanza militare era impugnato dal ricorrente con ricorso al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma; a seguito della declaratoria dell'incompetenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma nei confronti del T.A.R. per la Toscana di cui all'ordinanza 15 giugno 2018, n. -OMISSIS- della Sezione I-bis, il ricorso era tempestivamente riassunto avanti alla Sezione e prendeva il numero di ruolo R.G. n. 918/2018.

A base dell'impugnazione era posta articolata censura di violazione della previsione dell'art. 889, 5° comma lett. d) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, insussistenza della violazione disciplinare presupposta.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimare, controdeducendo sul merito del ricorso.

Nel frattempo, il ricorrente aveva impugnato, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 30 luglio 2018, i provvedimenti (meglio specificati in epigrafe) di proclamazione degli eletti, relativamente alla categoria "B" di interesse, al Co.Ba.R. della Legione Carabinieri "Toscana", al Co.I.R. ed al Co.Ce.R. Sezione Carabinieri; a base del ricorso erano poste censure di illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso.

Con ordinanza 1-OMISSIS-n. -OMISSIS-, la Sezione accoglieva l'istanza cautelare proposta con il ricorso, sospendendo i provvedimenti impugnati <<nella parte in cui dispongono o presuppongono la esclusione del ricorrente dal novero degli eleggibili e ordinando all'Amministrazione di dar corso agli adempimenti conseguenti>>; con ordinanza 26 ottobre 2018 n. -OMISSIS-, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato accoglieva però l'appello proposto dalle Amministrazioni resistenti e respingeva definitivamente l'istanza cautelare, ritenendo <<nella comparazione degli interessi, prevalente quello dell'Amministrazione alla prosecuzione del procedimento di nomina degli eletti al XII mandato della rappresentanza militare>>.

Con ordinanza 26 giugno 2019 n. -OMISSIS-, la Sezione affermava espressamente la propria competenza territoriale a conoscere anche dell'impugnazione degli atti impugnati con i motivi aggiunti depositati in data 30 luglio 2018 ed ordinava al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio <<nei confronti di tutti gli eletti nei Co.Ba.R. e nel Co.I.R. di pertinenza dell'interessato e nel Co.Ce.R., limitatamente alla categoria "B" e del Sig. -OMISSIS-, già destinatario di notifica non andata a buon fine, mediante notificazione agli

stessi del ricorso>> entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza.

Il ricorrente incontrava difficoltà nel tentativo di procedere alla notificazione ai controinteressati del ricorso ai sensi dell'art. 146 c.p.c. e presentava una richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami che era respinta dal decreto Presidenziale 28 ottobre 2019, n. -OMISSIS-; con la successiva ordinanza 13 febbraio 2020, n. -OMISSIS-, la Sezione accoglieva l'istanza ex art 116, 2° comma c.p.a. depositata da parte ricorrente in data 18 novembre 2019, ordinando, per l'effetto, all'Arma dei Carabinieri di permettere l'accesso del ricorrente agli indirizzi di residenza dei controinteressati individuati in apposita istanza di accesso del 2 ottobre 2019 ed assegnava allo stesso un nuovo termine perentorio di 60 giorni dalla conoscenza dei dati sopra richiamati per procedere all'integrazione del contraddittorio.

Dopo l'integrazione del contraddittorio da parte del ricorrente, il ricorso ed i motivi aggiunti erano trattenuti in decisione all'udienza dell'8 luglio 2020.

Il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 30 luglio 2018 sono fondati e devono pertanto essere accolti.

Come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, la Sezione ha già annullato, con la precedente sentenza 28 giugno 2019, n. -OMISSIS-, la sanzione disciplinare di corpo (in particolare, si tratta della sanzione di tre giorni di consegna di rigore irrogata con la determinazione -OMISSIS-, n. -OMISSIS-del Comandante del -OMISSIS- battaglione Carabinieri "Toscana") che costituisce l'unico presupposto dell'esclusione dall'elenco degli eleggibili per il rinnovo della rappresentanza militare disposta con l'atto impugnato con il ricorso principale.

Per di più, le argomentazioni articolate nella detta sentenza hanno sostanzialmente escluso che il ricorrente abbia posto in essere una qualche violazione dei doveri degli eletti negli organi di rappresentanza militare di cui al <<libro IV del titolo IX del capo III del codice>> dell'ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e risulta pertanto fondata anche la censura di violazione dell'art. 889, 5° comma lett. d) del d.P.R. 15/03/2010, n. 90 articolata dal ricorrente in via principale, in considerazione del fatto che tale disposizione non attribuisce considerazione a qualsivoglia violazione sanzionata con la consegna di rigore, ma solo a quelle determinate dalla violazione di specifici obblighi incombenti sui componenti degli organi di rappresentanza militare.

Non è poi ovviamente possibile dare alcun seguito alla richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio d'appello pendente (al R.G. n. -OMISSIS-/2019) avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza 28 giugno 2019, n. -OMISSIS- della Sezione articolata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in considerazione della necessità prioritaria di dare applicazione alla previsione dell'art. 33, 2° comma c.p.a., del mancato intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata (non risultando neanche documentata la proposizione di apposita istanza in appello da parte delle appellanti) e della sostanziale mancanza di ragioni giustificative della

detta sospensione (caratterizzata dal carattere facoltativo ai sensi della previsione dell'art. 337, 2° comma c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio previsto dall'art. 79, 1° comma c.p.a.: Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2018, n. -OMISSIS-), alla luce anche di quanto già rilevato con la sentenza oggi impugnata in appello in ordine all'illegittimità della sanzione disciplinare presupposta.

Come sostanzialmente già rilevato con l'ordinanza 26 giugno 2019 n. -OMISSIS-, l'annullamento dell'atto di esclusione dagli eleggibili alla rappresentanza militare importa poi l'annullamento, relativamente alla categoria "B" di interesse del ricorrente, anche dell'atto di proclamazione degli eletti al Co.Ba.R. della Legione Carabinieri "Toscana" ed agli organi di rappresentanza di livello interregionale corrispondente (cd. Co.I.R.) ed al Co.Ce.R. Sezione Carabinieri; un simile effetto estensivo risulta, infatti, radicato sull'art. 885, 2° e 3° comma del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 che radica l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei Co.I.R. ed al Co.Ce.R. nei rappresentanti eletti nei cd. Co.Ba.R.; la lesione della possibilità per il ricorrente di essere eletto nel Co.Ba.R. di appartenenza ha pertanto determinato le ulteriori lesioni della possibilità, per lo stesso, di votare ed essere eletto anche agli organi di rappresentanza di secondo e terzo livello (sotto il duplice profilo, quindi, dell'elettorato attivo e passivo).

Anche i motivi aggiunti depositati in data 30 luglio 2018 devono pertanto essere accolti e deve essere disposto l'annullamento degli atti impugnati anche con il gravame aggiunto, in questo caso, ovviamente nei limiti dell'interesse del ricorrente e quindi con solo riferimento agli eletti nella categoria "B".

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in ragione della considerevole attività difensiva svolta, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 30 luglio 2018, li accoglie e dispone l'annullamento degli atti impugnati, nei limiti indicati in motivazione.

Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione al ricorrente della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche citate nel testo del provvedimento.

Così deciso in Firenze, a mezzo videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.